

Doveri di correttezza e lealtà - Violazione - Rapporti di natura economica, patrimoniale o commerciale influenti sul rapporto professionale - Fattispecie - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 giugno 2010, n. 42

Viola gli artt. 22, 10, 35 e 36 c.d.f. l'avvocato che intervenga quale legale di fiducia nella controversia familiare che il proprio assistito abbia in corso con la moglie, intrattenendo una corrispondenza con il collega di controparte al fine di far trascorrere il tempo necessario a consentire al cliente medesimo, per mezzo di alienazione ad un prezzo di gran lunga inferiore a quello effettivo in favore di una S.p.A. amministrata dalla figlia del professionista il quale altresì risulti titolare di quote societarie, di disfarsi dell'immobile che costituisca la residenza familiare nella quale abitino con il coniuge le figlie minori, così da un lato prestandosi a sottrarre a minori l'unica fonte di possibile soddisfazione del loro diritto di credito alimentare verso il padre naturale, e quindi a vanificare la concreta possibilità di soddisfazione del credito alimentare e del loro diritto di abitare nella casa familiare, e, dall'altro, consentendo alla predetta società, nella quale l'incolpato coltivi evidenti interessi patrimoniali, di acquistare l'immobile descritto ad un corrispettivo vantaggioso, così tenendo un comportamento contrario ai doveri deontologici che si colloca agli antipodi della correttezza e della lealtà anche nei confronti del collega di controparte. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verbania, 21 luglio 2008).

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 giugno 2010, n. 42